



PIANO CONTRASTO BULLISMO E CYBERBULLISMO

*A.S.
2025-2026*

PREMESSA

Bullismo e cyberbullismo sono fenomeni appartenenti ad una più ampia emergenza educativa che ha visto l'attenzione del legislatore con l'emanazione della L. 71 del 29 maggio 2017 "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del Cyberbullismo".

Il contesto normativo in cui inserire il provvedimento è la L. 107 del 13 luglio 2015 "Buona Scuola" che, in particolare, ha individuato (art. 1, comma 7 lett d,e,h,) le competenze da implementare e potenziare nell'attività didattica tra cui: la competenza civica attraverso il recupero del senso della legalità e della responsabilità civica, la competenza informatica per un uso consapevole degli strumenti informatici del web, la competenza dell'inclusività nella diversità.

Con riferimento particolare alla competenza civica si segnalano la L. 92 del 20 agosto 2019 e le Linee guida per l'insegnamento dell'Educazione civica adottate in applicazione della legge stessa.

Le istituzioni e la comunità scolastica nella sua interezza sono chiamati ad una progettualità coordinata ed integrata finalizzata alla prevenzione ed al contrasto del bullismo e cyberbullismo attraverso strategie formative, informative e partecipative, a tutela della dignità della persona.

La L. 71 del 2017 non crea nuove responsabilità o aggravio di compiti in capo alle istituzioni scolastiche, ma li specifica in riferimento al fenomeno bullismo e cyberbullismo. Il corretto adempimento di quanto richiesto dalla L. 71/2017 consente di tutelare la Scuola da eventuali richieste risarcitorie che potrebbero essere avanzate da genitori e/o tutori dei minori coinvolti, i quali lamentino comportamenti omissivi, o non pienamente rispondenti ai dettati della legge, da parte degli Istituti e degli organi preposti, la c.d. responsabilità omissiva.

Con decreto 18 novembre 2024, n.232 del Ministro dell'istruzione e del merito, adottato di concerto con la Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, è stato istituito a livello nazionale il Tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 29 maggio

2017, n. 71, così come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 17 maggio 2024, n.70. Il Tavolo ha il compito, tra l'altro, di redigere il piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo e di realizzare un sistema di raccolta di dati finalizzato al monitoraggio dell'evoluzione dei fenomeni e al controllo dei contenuti per la tutela dei minori.

DECRETO LEGISLATIVO 12 giugno 2025, n. 99 istituisce il potenziamento del servizio per l'assistenza delle vittime di atti di bullismo e cyberbullismo. Il servizio telefonico connesso al codice di pubblica emergenza «114», o numero pubblico «Emergenza infanzia 114 attivo su tutto il territorio nazionale, ventiquattro ore su ventiquattro, per tutti i giorni dell'anno e accessibile da parte di chiunque intenda segnalare situazioni di emergenza e disagio che possano nuocere allo sviluppo psico-fisico dei minorenni, previene e contrasta anche i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo in tutte le loro manifestazioni, nell'ottica della più ampia tutela delle persone di minore età'. Il «114» fornisce alle vittime, ovvero alle persone congiunte o legate ad esse da relazione affettiva, un servizio di prima assistenza psicologica e giuridica, nonché consulenza psicopedagogica da parte di personale dotato di adeguate competenze, fatti salvi gli altri obblighi di legge, nei casi più gravi, informa prontamente l'organo di polizia competente della situazione di pericolo segnalata. E' prevista, nell'ambito dell'applicazione informatica offerta gratuitamente agli utenti del «114», una funzione di geolocalizzazione del chiamante, attivabile previo consenso dell'utilizzatore, nonché di un servizio di messaggistica istantanea, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.



Questo documento è stato prodotto allo scopo di supportare lo sviluppo di conoscenze, competenze e strumenti condivisi tra la scuola e le famiglie, per accertare le situazioni a rischio e individuare modalità che permettano di prevenire, affrontare e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo.

La maniera migliore per prevenire e contrastare i fenomeni di bullismo e cyberbullismo è quella di adottare una politica scolastica integrata, consistente in un insieme coordinato di azioni in cui siano coinvolte tutte le componenti scolastiche, e in cui tutti gli adulti (dirigente, docenti, personale scolastico, genitori) si assumano la responsabilità di entrare in relazione con gli alunni e fornire anzitutto informazioni ed aiuto.

Si rende dunque necessario adottare una Policy condivisa tra scuola e famiglie, finalizzata a contrastare il fenomeno attraverso l'intervento educativo-preventivo.

PARTE I

VADEMECUM BULLISMO E CYBERBULLISMO

Si fa notare che si può parlare di bullismo e cyberbullismo solo nel caso in cui le azioni vedano come protagonisti i minori

BULLISMO: COS'è	BULLISMO: COSA NON è
<i>Nel contesto scolastico il fenomeno del bullismo è la forma di violenza più diffusa tra i bambini e i giovani.</i> <i>Il bullismo è un comportamento aggressivo teso ad arrecare danno ad un'altra persona; è rivolto ad uno stesso individuo, si ripete nel tempo e spesso la vittima non riesce a difendersi.</i> <i>Implica un'interazione dinamica e prolungata tra attore e vittima; abuso sistematico di potere tra pari; INTENZIONALITÀ a ferire e soggiogare; RIPETIZIONE delle azioni nel tempo; SQUILIBRIO DI POTERE, volontà di imporre un dominio sulla vittima.</i> <i>Il bullo cerca tra le sue vittime la persona fragile che possa facilmente alimentare la propria esigenza di potere sull'altro.</i> <i>Manifestazioni di bullismo:</i> • <i>FISICO: prendere a pugni o calci, prendere o maltrattare gli oggetti personali della vittima;</i> • <i>VERBALE: insultare, deridere, offendere;</i> • <i>INDIRETTO: fare pettegolezzi, isolare, escludere dal gruppo.</i> <i>Il bullismo è anche discriminatorio:</i> • <i>Omofobico</i> • <i>Razzista</i> • <i>contro i disabili</i>	<i>Uno scherzo: nello scherzo l'intento è di divertirsi tutti insieme, non di ferire l'altro.</i> <i>Un conflitto fra coetanei: il conflitto, come può essere un litigio, è episodico, avviene in determinate circostanze e può accadere a chiunque, nell'ambito di una relazione paritaria tra i ragazzi coinvolti.</i> <i>Sul versante dei comportamenti cosiddetti "quasi aggressivi", si riscontrano situazioni in cui i ragazzi fanno giochi turbolenti, lotta per finta o aggressioni fatte in modo giocoso.</i> <i>Questi comportamenti sono particolarmente frequenti nell'interazione fra i maschi, dal secondo ciclo della scuola elementare fino ai primi anni delle superiori. Anche se in alcuni casi la situazione può degenerare e divenire un attacco vero, quasi sempre questi comportamenti sono di natura ludica e non presentano il carattere di aggressione e di asimmetria che possiamo rintracciare nel bullismo.</i>

Il cyberbullismo è il bullismo realizzato per via telematica; pertanto, ex articolo 1 comma 2:

"... per cyberbullismo si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on-line aventi a oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo

intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo”.

La norma identifica gli elementi essenziali del fenomeno perché si possa facilmente individuare e circoscrivere la tipologia, al fine di evitare di ricomprendere nella fattispecie tutti quei comportamenti che, pur rientrando nella sfera della più o meno ironica presa in giro, non possono tuttavia essere considerati per gravità, ampiezza e divulgazione rientranti nell’universo del cyberbullismo e quindi anche del bullismo. Il cyberbullismo consiste nel porre in essere in modo virtuale, prepotenze, calunnie o violazioni della privacy attraverso l’invio di sms, e-mail o la diffusione di immagini o filmati compromettenti in Internet o sui social network. Gli atti che vengono maggiormente compiuti consistono nel far circolare in rete foto o filmati che ritraggono la vittima in situazioni di disagio o video con contenuti a sfondo sessuale.

La dimestichezza che i giovani hanno con la tecnologia e la facilità con cui essi possono realizzare e perpetrare prepotenze informatiche, attraverso un click del mouse o un touch sul display, rendono più difficile il comprendere la potenza lesiva delle loro azioni virtuali, in quanto spesso nel cyberbullismo manca il contatto fisico con le vittime.

Il cyberbullismo non conosce limiti spaziali o temporali.

I cyberbulli hanno la libertà di poter fare online ciò che non potrebbero fare nella vita reale e ciò favorisce la deresponsabilizzazione.

Chiunque, anche chi è vittima nella vita reale, può diventare un cyberbullo.

I cyberbulli possono rendersi “anonimi”, in modo che la persona coinvolta non sappia con chi sta interagendo.

PARTE II

RIFERIMENTI LEGISLATIVI E RESPONSABILITÀ GIURIDICA

Alcune precisazioni preliminari

Per un rapido excursus sulla normativa di riferimento emessa dal legislatore procederemo a ritroso, partendo dalle ultime disposizioni in materia; la natura stessa del fenomeno, di recente emersione e in rapida evoluzione (parallela allo sviluppo delle funzionalità e alla diffusione dei dispositivi tecnologici nelle mani di utenti minorenni) lascia infatti ancora aperto il dibattito sulla necessità di adeguare l'apparato legislativo alla crescente emersione di episodi, in taluni casi anche molto gravi, relativi ad atti di bullismo e cyberbullismo.

La Legge del 17 maggio 2024 n. 70, oltre a fornire la definizione giuridica del bullismo, ha integrato le indicazioni già fornite nelle precedenti proposte normative, in particolare quelle contenute nella Legge del 29 maggio 2017 n. 71, estendendone la validità sia al fenomeno del bullismo sia al cyberbullismo.

Appare necessario, a questo punto, fare una doverosa precisazione relativamente all'età minima per l'accesso autonomo ai social network da parte dei minori, normata dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679.

L'Italia è stata chiamata a recepire a livello nazionale il Regolamento europeo (UE) 2016/679, che fissa l'età minima per l'iscrizione autonoma ai social network a 16 anni. Ogni singolo stato nazionale ha avuto tuttavia la possibilità di implementare una propria deroga a questo limite e, gran parte dei paesi europei, compresa l'Italia, lo hanno fissato a 14 anni.

Per l'iscrizione ai social network dei minori di 14 anni è dunque necessario che sia il genitore a fornire il consenso e, nel farlo, ad assumersi le responsabilità sugli usi, propri o impropri, degli stessi da parte dei propri figli: il minore che ha compiuto i quattordici anni può esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in relazione all'offerta diretta di servizi di società dell'informazione. Con riguardo a tali servizi, il trattamento dei dati personali del minore di età inferiore a quattordici anni, fondato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento, è lecito a condizione che sia prestato da chi esercita la responsabilità genitoriale.

La norma chiama in causa il Garante per la Protezione dei Dati Personali ed ha una logica protettiva nei confronti dei minori, i quali possono essere attirati più di ogni altro utente dai social ma che, in questi ambienti, possono essere esposti ad una grande vastità di pericoli: cyberbullismo, attacchi informatici, violazione della privacy, esposizione libera del ragazzo ad adulti estranei. La norma invita invece ad un approccio progressivo ai social network, offrendo ai genitori la possibilità di valutare spontaneamente la raggiunta maturità dei figli prima di esporli all'ambiente social.

Con le nuove regole i social network hanno il dovere di vigilare su una specifica fascia d'età e questo dovrebbe ridurre l'abuso delle iscrizioni premature. Tuttavia, sono

sempre più numerose le iscrizioni di minori di 14 anni ai social (Facebook, Musical.ly, Snapchat, Instagram, WhatsApp...) poiché, di fatto, è sufficiente fornire un'età errata in fase di registrazione per poter abilitare il proprio account.

Da qui la necessità che siano i genitori a sorvegliare costantemente sull'uso che i propri figli fanno degli strumenti informatici a loro disposizione e, se l'autorizzazione all'iscrizione ai social è stata concessa dai genitori prima dei 14 anni, a monitorarne assiduamente l'utilizzo da parte dei propri figli.

Le responsabilità

Negli atti di bullismo vanno distinte le diverse responsabilità ed a tal riguardo si identificano:

- A. Culpa del bullo minore;
- B. Culpa in vigilando e in educando dei genitori;
- C. Culpa in vigilando e in educando della Scuola;

A. Il minore di 14 anni non è mai imputabile penalmente ma, se viene riconosciuto come "socialmente pericoloso", possono essere previste misure di sicurezza. Il minore tra i 14 e i 18 anni di età è imputabile se viene dimostrata la sua capacità di intendere e volere e la competenza a determinare tale capacità è del giudice, che solitamente si avvale di consulenti professionali.

B. Per le responsabilità genitoriali si applica l'articolo 2048 del codice civile. Il non esercitare una vigilanza adeguata all'età e indirizzata a correggere comportamenti inadeguati è alla base della responsabilità civile dei genitori per gli atti illeciti commessi dal figlio minore che sia capace di intendere e volere. Di tali atti non può, per legge, rispondere il minore, in quanto non ha autonomia patrimoniale. A meno che i genitori del minore non dimostrino di non aver potuto impedire il fatto, sono oggettivamente responsabili.

C. L'art. 28 della Costituzione Italiana recita che "I funzionari ed i dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato ed agli altri enti pubblici".

Dal punto di vista civilistico trova applicazione quanto previsto dall'Art. 2048 del codice civile, secondo comma, che stabilisce che "i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza".

La presunzione di colpa può essere superata solo laddove si dimostri di aver adeguatamente vigilato, ovvero si dia la prova del caso fortuito. Per evitare circostanze a rischio, come suggerito nelle indicazioni ministeriali e nella normativa di

riferimento, la scuola adotta misure preventive atte a scongiurare situazioni antigiuridiche.

Principale normativa scolastica di riferimento

- Linee guida del MIUR del 13 Aprile 2015, aggiornate il 27 Ottobre 2017 e poi di nuovo nel 2021: “Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo”, contenenti un testo elaborato con il contributo di circa 30 Enti e Associazioni aderenti all’Advisory Board del SIC (Safer Internet Centre-Generazioni connesse) e coordinato dal MIUR. Nei testi, aggiornati via via negli anni, vengono fornite indicazioni operative per l’attuazione delle linee di orientamento, con indicazioni relative a procedure operative, modelli di prevenzione, protocolli di intervento, buone pratiche, strumenti utili e raccomandazioni.
- Circolare Ministeriale dell’11 luglio 2024 “Disposizione in merito all’uso degli smartphone e del registro elettronico nel I ciclo d’istruzione a.s. 2024/2025” che impone il divieto totale dell’utilizzo dei cellulari a scuola, anche per finalità educative. Tale decisione segue alla pubblicazione ai numerosi studi riportati nel rapporto OCSE Pisa 2022, secondo i quali emerge che:
«...l’uso continuo, spesso senza limiti, dei telefono cellulari fin dall’infanzia e nella preadolescenza incide negativamente sul naturale sviluppo cognitivo determinando, tra l’altro, perdita di concentrazione e di memoria, diminuzione della capacità dialettica, di spirito critico, di adattabilità...» oltre a favorire l’isolamento sociale volontario (fenomeno hikikomori).
- Direttiva Ministero Pubblica Istruzione 16/2007 “Linee di indirizzo generale ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”. La direttiva, oltre ad affidare ai Dirigenti scolastici, ai docenti, al personale ATA e ai genitori la responsabilità di trovare spazi per affrontare il tema del bullismo e della violenza attraverso un’efficace collaborazione nell’azione educativa volta a sviluppare negli studenti valori e comportamenti positivi e coerenti con le finalità educative dell’istituzione scolastica, si sofferma nella previsione di iniziative di carattere preventivo, non dimenticando la fondamentale funzione delle sanzioni disciplinari.
- DPR 249/98 e DPR 235/2007 Statuto delle studentesse e degli studenti
Anche lo Statuto affronta il problema pur non riferendosi direttamente al fenomeno del cyberbullismo. Di rilievo è il riferimento alla normativa riguardante la fase disciplinare, con la previsione di un regolamento scolastico che specifichi illeciti e sanzioni, ma con l’espresso superamento del modello sanzionatorio repressivo e l’apertura ad un modello ispirato al principio educativo.

➤ La Legge 29 maggio 2017 n.71 e la Legge 17 maggio 2024

Il Parlamento ha dato il via libera alle disposizioni contro il fenomeno del cyberbullismo con la pubblicazione nella Gazzetta del 3 giugno 2017 della Legge 29 maggio 2017 n. 71 recante "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo". Tali disposizioni sono state poi integrate dalle Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo del 2021 e dalla nuova Legge del 17 maggio 2024 n. 70 che estende la validità della normativa anche al bullismo.

Come si legge nell'Art.1, comma I della Legge n. 70/2024:

«La presente legge è volta a prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo in tutte le loro manifestazioni, in particolare con azioni di carattere preventivo e con una strategia di attenzione e tutela nei confronti dei minori, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, privilegiando azioni di carattere formativo ed educativo e assicurando l'attuazione degli interventi, senza distinzione di età, nell'ambito delle istituzioni scolastiche, delle organizzazioni degli enti locali, sportive e del Terzo settore che svolgono attività educative, anche non formali, e nei riguardi dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, cui incombe l'obbligo di orientare i figli al corretto utilizzo delle tecnologie e di presidiarne l'uso».

- Ruolo della scuola nel contrasto al fenomeno: in ogni istituto tra i professori sarà individuato un referente per le iniziative contro il bullismo e il cyberbullismo e un team per le emergenze. Al dirigente spetterà informare subito le famiglie dei minori coinvolti in atti di bullismo e, se necessario, convocare tutti gli interessati per adottare misure di assistenza alla vittima e sanzioni e percorsi rieducativi per l'autore. Più in generale, il Miur ha il compito di predisporre linee di orientamento di prevenzione e contrasto puntando, tra l'altro, sulla formazione del personale scolastico e la promozione di un ruolo attivo degli studenti, mentre ai singoli istituti è demandata l'educazione alla legalità e all'uso consapevole di internet. Alle iniziative in ambito scolastico collaboreranno anche polizia postale e associazioni del territorio.

«Salvo che il fatto costituisca reato, il dirigente scolastico che, nell'esercizio delle sue funzioni, venga a conoscenza di atti di cui all'articolo 1, realizzati anche in forma non telematica, che coinvolgano studenti iscritti all'istituto scolastico che dirige, applica le procedure previste dalle linee di orientamento di cui all'articolo 4. Egli informa altresì tempestivamente i genitori dei minori coinvolti o i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale su di essi e promuove adeguate iniziative di carattere educativo nei riguardi dei minori medesimi, anche con l'eventuale coinvolgimento del gruppo costituente la classe in percorsi di mediazione scolastica. Nei casi più gravi ovvero se si tratti di condotte reiterate e, comunque, quando le iniziative di carattere educativo adottate dall'istituzione scolastica non abbiano prodotto esito positivo, il dirigente scolastico riferisce alle autorità competenti anche per

l'eventuale attivazione delle misure rieducative di cui all'articolo 25 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835»;

- **Oscuramento del web:** la vittima di cyberbullismo, che abbia compiuto almeno 14 anni, e i genitori o esercenti la responsabilità sul minore, possono inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet. Se non si provvede entro 48 ore, l'interessato può rivolgersi al Garante della Privacy che interviene direttamente entro le successive 48 ore (Art. 2).

- **Ammonimento da parte del questore:** è stata estesa al cyberbullismo la procedura di ammonimento prevista in materia di stalking (art. 612- bis c.p.). In caso di condotte di ingiuria (art. 594 c.p.), diffamazione (art. 595 c.p.), minaccia (art. 612 c.p.) e trattamento illecito di dati personali (art. 167 del codice della privacy) commessi mediante internet da minori ultraquattordicenni nei confronti di altro minorenne, fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia è applicabile la procedura di ammonimento da parte del questore. A tal fine il questore convoca il minore, insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale; gli effetti dell'ammonimento cessano al compimento della maggiore età (Art.7).

- **Piano d'azione e monitoraggio:** presso la Presidenza del Consiglio è istituito un tavolo tecnico con il compito di redigere un piano di azione integrato per contrastare e prevenire il bullismo e realizzare una banca dati per il monitoraggio del fenomeno (Art.3).

➤ DECRETO LEGISLATIVO 12 giugno 2025, n. 99

Art. 1

Potenziamento del servizio per l'assistenza delle vittime di atti di bullismo e cyberbullismo

1. Il servizio telefonico connesso al codice di pubblica emergenza «114», o numero pubblico «Emergenza infanzia 114», di seguito, anche «114», attivo su tutto il territorio nazionale, ventiquattro ore su ventiquattro, per tutti i giorni dell'anno e accessibile da parte di chiunque intenda segnalare situazioni di emergenza e disagio che

possano nuocere allo sviluppo psico-fisico dei minorenni, previene e contrasta anche i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo in tutte le loro manifestazioni, nell'ottica della più ampia tutela delle persone di minore età.

2. Il «114» fornisce alle vittime, ovvero alle persone congiunte o legate ad esse da relazione affettiva, un servizio di prima assistenza psicologica e giuridica, nonché consulenza psicopedagogica da parte di personale dotato di adeguate competenze

e, fatti salvi gli altri obblighi di legge, nei casi piu' gravi, informa prontamente l'organo di polizia competente della situazione di pericolo segnalata.

3. E' prevista, nell'ambito dell'applicazione informatica offerta gratuitamente agli utenti del «114», una funzione di geolocalizzazione del chiamante, attivabile previo consenso dell'utilizzatore, nonche' di un servizio di messaggistica istantanea, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

4. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia trasmette, annualmente, sulla base dei dati anonimi acquisiti dal 114, al Ministero dell'istruzione e del merito, i dati numerici in forma aggregata distinti tra le segnalazioni di fenomeni di bullismo e cyberbullismo specificamente occorsi in ambito scolastico, anche al fine di agevolare, nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, la programmazione di azioni volte a sensibilizzare gli studenti sulla prevenzione di tali fenomeni, in coerenza con il Piano di azione di cui all'articolo 3 della legge 29 maggio 2017, n. 71. 5. Al fine di potenziare i servizi offerti dal «114», il sito internet all'uopo dedicato assicura la piu' ampia accessibilita', fruibilita', conoscenza e diffusione dei servizi di assistenza forniti dal numero pubblico «Emergenza infanzia 114», nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 4

Campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sull'uso consapevole della rete internet e sui suoi rischi

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri, tramite i dipartimenti competenti, in coerenza con gli indirizzi di cui al Piano d'azione integrato di cui all'articolo 3 della citata legge n. 71 del 2017 e con gli indirizzi di cui al Piano nazionale di azione ed interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo in eta' evolutiva, approvato dall'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, promuove, anche in coordinamento con le competenti strutture del Ministero dell'istruzione e del merito in relazione alle attivita' che coinvolgono le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia, ulteriori periodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sull'uso consapevole della rete internet e sui suoi rischi, anche avvalendosi dei principali mezzi di informazione, degli organi di comunicazione e di stampa, nonche' di soggetti privati, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Il Ministero dell'istruzione e del merito e le istituzioni scolastiche, nella loro autonomia, promuovono, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e

finanziarie disponibili a legislazione vigente, la conoscenza del numero pubblico «Emergenza infanzia 114».

PARTE III

LE AZIONI DELLA SCUOLA

La scuola si impegna a creare team specializzati per la gestione dei casi:

- Team contrasto bullismo e cyberbullismo;
- Team per l'emergenza.

I Team Antibullismo e il Team per l'Emergenza avranno le funzioni di:

- coadiuvare il Dirigente scolastico, coordinatore dei Team, nella definizione degli interventi di prevenzione del bullismo;
- intervenire (come gruppo ristretto, composto da dirigente e referente/i per il bullismo/cyberbullismo) nelle situazioni acute di bullismo;
- raccogliere le segnalazioni sulla base dei modelli predisposti;
- coordinare le linee di azione in relazione ai casi che si verificano e monitorare le decisioni intraprese in sede disciplinare dai consigli di classe.

Il Team contrasto bullismo e cyberbullismo si riunisce a scuola in orario scolastico ed extrascolastico, svolgendo i compiti di presa in carico e valutazione dei casi, decisioni relative alla tipologia di intervento da attuare in prima istanza, interventi di implementazione (individuali, per il recupero della relazione, indiretti nella classe), monitoraggio nel tempo e connessione con i servizi del territorio.

Le misure su cui la scuola può lavorare per contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo ruotano intorno a tre punti, con responsabilità e ruoli sia interni, sia esterni:

- la prevenzione
- la collaborazione con l'esterno
- l'intervento nei casi accertati: misure correttive e sanzioni

1. La prevenzione

Le sollecitazioni che arrivano dalle scienze pedagogiche ed educative puntano l'accento sulla prevenzione come migliore strumento per scongiurare l'instaurarsi di situazioni di criticità. Al fine di raggiungere questo scopo i genitori e gli insegnanti sono chiamati a prepararsi, informarsi, acquisire conoscenze e competenze specifiche sull'argomento, per essere in grado di cogliere e interpretare i segnali di sofferenza manifestati dagli alunni.

A tale scopo la scuola promuove attività formative ed informative rivolte ai docenti e ai genitori, oltre che agli studenti stessi, anche in collaborazione con Enti e professionisti esterni.

Per verificare o captare segnali di disagio, i docenti possono proporre attività di gruppo o far svolgere alla classe attività strategiche che invitino gli studenti a parlare di sé e delle relazioni (tematiche relative all'amicizia, ai rapporti con i coetanei, alla scuola, alle attività del tempo libero...).

La scuola promuove la formazione dei docenti sulle tematiche in oggetto per acuire la capacità di captare i sintomi derivanti da una sofferenza dovuta al bullismo/cyberbullismo.

La scuola rende parte integrante del PTOF il presente documento.

Sicurezza informatica

Un primo tipo di prevenzione riguarda l'attenzione della scuola alla sicurezza informatica ed è richiesto il rigoroso rispetto del regolamento relativamente al divieto di uso dei cellulari a scuola.

Famiglie ed alunni sono chiamati direttamente a conoscere e rispettare quanto riportato nel Regolamento d'istituto mediante sottoscrizione del Patto di Corresponsabilità educativa.

Interventi educativi

Un ulteriore tipo di prevenzione è costituito dagli interventi di tipo educativo, inseriti nella Politica Scolastica, compresa quella anti-bullismo/cyberbullismo, definita e promossa dal Dirigente e da mettere in atto in collaborazione con tutte e componenti della scuola e con i genitori.

Gli interventi di tipo preventivo-educativo includono:

- la sensibilizzazione sul tema.
- l'educazione trasversale all'inclusione, la creazione di un ambiente che favorisca la relazione tra pari;
- la promozione di progetti dedicati all'argomento con l'eventuale contributo esterno di figure professionali come psicologi, in cui si insegna agli alunni come tutelarsi creando in loro la consapevolezza dei rischi che si corrono in rete;
- la messa a disposizione di un'apposita modulistica cartacea mediante la quale gli studenti possono segnalare eventuali episodi;
- Altre iniziative proposte dal Collegio dei docenti o dai singoli Consigli di classe.

Per l'a.s. 2025/2026 saranno attuati progetti interventi sulle tematiche dell'educazione affettiva ed emotiva e della comunicazione non violenta, al fine di educare gli studenti ad una socializzazione sana, corretta e responsabile.

2. La collaborazione con l'esterno

La scuola si è impegnata a coinvolgere la comunità educante avendo stipulato il patto di educativo territoriale con la comunità S. Leone al fine di collaborare proficuamente ed in maniera capillare alla diffusione di Policy e azioni pratiche condivise attraverso:

- azioni di supporto, di monitoraggio e di dialogo costante con enti locali, polizia locale, Asl di zona, Tribunale dei minori, associazioni del territorio e/o nazionali, organizzando incontri a scuola con le Forze dell'Ordine,

nell'ambito di progetti tesi ad attivare la riflessione sul rispetto delle persone e delle cose, corretto utilizzo della rete e degli strumenti tecnologici, sulle conseguenze del proprio comportamento e sulla responsabilità nel contribuire a costruire, un ambiente accogliente e sereno per tutti, diffondendo la cultura del rispetto e della non violenza fra le giovani generazioni;

- fruizione di uno sportello d'ascolto psicologico per supportare le eventuali vittime e collaborare con gli insegnanti sul fronte educativo, pedagogico e didattico;
- incontri con le famiglie per informare, dare indicazioni circa le possibilità di intervento e favorire la stretta collaborazione con la scuola nelle azioni di contrasto ai fenomeni del bullismo e cyberbullismo.

A tal proposito appare doveroso sottolineare quanto sia importante la condivisione, tra le figure adulte, di prassi comuni nella gestione della comunicazione e delle nuove tecnologie, compresa quella riguardante l'uso dei gruppi WhatsApp della classe. I genitori dovranno cercare nella quotidianità di avere un occhio attento ai comportamenti dei propri figli, di vigilare durante le loro navigazioni in internet o sull'uso cospicuo del telefonino (es. uso eccessivo, anche fino a notte fonda).

La necessaria collaborazione tra scuola e famiglie dovrà puntare ad aumentare la consapevolezza degli studenti sulla possibile sofferenza derivante da condotte di prevaricazione e da azioni e comunicazioni improprie attraverso l'uso di chat online, messaggistica e condivisione di materiale fotografico e video.

Le famiglie, informate delle loro responsabilità e delle conseguenze, anche legali, del comportamento dei propri figli, dovranno essere attente ad esercitare un'adeguata vigilanza, cercando di controllare e monitorare le amicizie virtuali e i siti frequentati dai figli e condividendo con loro le motivazioni di tali azioni di vigilanza.

3.L'INTERVENTO NEI CASI RICONOSCIUTI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO.

La scuola ha provveduto ad integrare il Regolamento d'Istituto con specifiche voci relative a comportamenti riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo e a prevedere sanzioni disciplinari per gli episodi di mancato rispetto di tali regole.

Il Regolamento, i cui contenuti sono condivisi e approvati dal Consiglio d'Istituto, è un documento fondamentale della scuola che le famiglie sono tenute a conoscere, come esplicitato nel Patto di corresponsabilità educativa sottoscritto dai genitori all'inizio di ogni anno scolastico.

I provvedimenti disciplinari hanno lo scopo di rieducare lo studente, accrescendone la consapevolezza e supportandone il recupero. Il bullo/ cyberbullo, infatti, spesso non è del tutto consapevole della sofferenza provocata e deve essere aiutato a comprendere le conseguenze dei suoi gesti ai danni della vittima, mediante la condivisione del dolore e la riflessione sulla condotta sbagliata messa in atto. Chi si comporta da bullo/ cyberbullo esprime a sua volta stati di fragilità, quali malessere, immaturità, insicurezza, scarsa autostima. In questa fase è determinante la collaborazione con i genitori, che sono chiamati ad assumere un atteggiamento costruttivo e collaborativo con la scuola, astenendosi da reazioni inopportune che possono risultare addirittura dannose: risposte spropositate o, al contrario, tendenza a difendere i propri figli in modo incondizionato o a sottovalutare i fatti considerandoli “una ragazzata”.

Non è raro incorrere in pensieri ed opinioni essenzialmente errati ma troppo spesso radicati: credere che gli atti di bullismo siano parte ineludibile del processo di crescita oppure giudicare colpevole la vittima perché non è stata in grado di difendersi o, addirittura perché “se l’è andata a cercare”, sono atteggiamenti dannosi. Esistono implicazioni legali di cui spesso non si tiene conto: se per un ragazzo entrare nel profilo Facebook di un compagno, impossessandosi della password, è poco più di uno scherzo, per la polizia postale è un furto di identità.

Le sanzioni previste variano in base alla gravità del singolo caso, e possono comprendere: nota disciplinare sul Registro Elettronico, convocazione della famiglia, eventuale percorso educativo, allontanamento dalla scuola per un periodo da 1 a 15 giorni. Nei casi ritenuti più gravi dal Consiglio di classe e dal Dirigente Scolastico, in caso di recidiva o di episodio di rilevanza penale, eventuale segnalazione ai Servizi Sociali con comunicazione alle Autorità giudiziarie.

Le procedure scolastiche

La scuola, sulla base di quanto espresso nelle Linee di orientamento ministeriali, consapevole del proprio ruolo nella prevenzione e nel contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, ha messo a punto un protocollo di intervento, costituito da più fasi, ciascuna delle quali propedeutica alle successive. L’intervento, che ha scopi pedagogici e educativi, viene svolto in ogni suo momento nel rispetto delle singole individualità e tenendo debitamente in considerazione la sensibilità di ognuno degli studenti coinvolti e le specifiche fragilità emergenti durante il percorso di analisi. Non vi è presunzione di colpa fino ad accertamento avvenuto: a seguito di segnalazione è importante capire come si siano effettivamente svolti i fatti e se esistano o meno le condizioni perché essi siano effettivamente configurabili come bullismo/cyberbullismo.

Le varie fasi sono riassumibili nel seguente modo:

1° fase: la segnalazione

- 2° fase: analisi e valutazione
- 3° fase: risultati sui fatti oggetto di indagine
- 4° fase: azioni e provvedimenti
- 5° fase: percorso educativo e monitoraggio

Fase 1: la segnalazione

Alla segnalazione di un fatto che comporta il rischio di bullismo o cyberbullismo la scuola è chiamata ad intervenire, avviando il protocollo di intervento e prendendo i provvedimenti che ritiene opportuni per favorire l'estinzione degli eventuali comportamenti problematici.

Le segnalazioni sono soggette ad una prima analisi che mira ad accertare la presenza delle specifiche condizioni di rischio; solo in presenza di specifici presupposti è lecito sospettare l'effettiva emersione di dinamiche relazionali disfunzionali riconducibili al bullismo o al cyberbullismo. Non di rado, infatti, gli adolescenti si sentono vittime di bullismo anche di fronte a occasionali e singoli episodi spiacevoli o a problemi relativi a piccole conflittualità che possono crearsi all'interno della classe o tra classi differenti; quando tali episodi sono di lieve entità, o non si configurano come "a rischio", possono essere risolti mediante interventi educativi attuabili dai singoli Consigli di Classe.

Previa una prima valutazione della segnalazione iniziale, laddove emergano situazioni di rischio, si procede alla fase successiva.

Fase 2: analisi e valutazione

La fase di analisi e valutazione ha come finalità la raccolta di informazioni sui fatti segnalati: quando sono accaduti gli episodi, da quanto tempo si protraggono, in quali modalità si svolgono o si sono svolti, chi sono le persone coinvolte e quale ruolo abbia svolto ciascuna di esse.

È una fase delicata e si svolge attraverso interviste, colloqui, raccolta di dati funzionali alla ricostruzione delle dinamiche messe in atto; in tale fase sono coinvolti gli studenti interessati, singolarmente o in gruppo, i docenti coordinatori di classe, altri docenti e/o il personale scolastico che hanno eventualmente raccolto testimonianze o assistito ad episodi significativi.

A coadiuvare questa fase dell'intervento è il team per il bullismo e il cyberbullismo della scuola che, in collaborazione con i coordinatori di classe, si avvale, laddove ritenuto necessario o opportuno, della consulenza dello psicologo scolastico.

Per la raccolta dei dati e delle informazioni necessarie in questa fase sono stati predisposti due appositi modelli, il primo, la Scheda di segnalazione alunni, è dedicato agli studenti, il secondo, la Scheda di segnalazione docenti/personale scolastico è dedicato agli insegnanti e alle altre figure adulte che lavorano nella

scuola. Entrambi i moduli sono utili per raccogliere le testimonianze e le informazioni necessarie ad analizzare le segnalazioni pervenute.

Laddove le testimonianze raccolte dovessero confermare i fatti con prove oggettive, portando all'emersione di un effettivo rischio di vittimizzazione, e dopo aver accertato le responsabilità del bullo e dei potenziali complici, vengono stabilite le decisioni da intraprendere. Le decisioni, poste in essere in base alla gravità dei fatti accaduti, vengono assunte tenendo presente, come ultima finalità, la necessità di assicurare il benessere emotivo e psicologico degli studenti coinvolti ed assumendo come priorità l'educazione alla cittadinanza e il diritto di tutti a coltivare una socialità sana ed appagante.

Fase 3: condivisione dei risultati

Il team antibullismo documenterà l'intero percorso di analisi all'interno di un documento specificamente predisposto.

In base alle informazioni acquisite e all'analisi condotta, verranno valutate la gravità della sintomatologia della vittima e del bullo, anche in relazione alle caratteristiche del quadro contestuale del gruppo classe e della famiglia. A questo punto sarà possibile identificare la gravità /intensità dell'episodio ed il livello di priorità dell'intervento, come di seguito riportato:

- livello di rischio moderato
- livello sistematico di bullismo e vittimizzazione
- livello di urgenza

Al termine del percorso di analisi il team antibullismo condividerà il report con i Consigli di Classe e supporterà i docenti nelle decisioni da intraprendere nelle fasi successive dell'intervento.

Fase 4: Azioni e provvedimenti

In base alla gravità dei fatti accaduti e al livello di rischio identificato, i Consigli di Classe, supportati dalla team antibullismo e dalla Dirigente Scolastica, sceglieranno le azioni da intraprendere con gli alunni coinvolti.

Le decisioni in merito agli interventi da mettere in atto e alle decisioni da assumere per poter conseguire tali scopi saranno prese dai singoli Consigli di Classe che, in tale compito verranno supportati dalla referente per il bullismo della scuola.

Un'idea di massima delle azioni che è opportuno intraprende sulla base dei livelli di gravità individuati sono riassunte nella tabella che segue; ovviamente le decisioni a riguardo possono subire di volta in volta delle variazioni, a seconda delle specificità del singolo caso.

Livello di rischio moderato	Nota disciplinare sul registro elettronico di classe Avviso telefonico o convocazione delle famiglie Relazione informativa al Team antibullismo
Livello sistematico di bullismo e vittimizzazione	Eventuale monitoraggio a breve/lungo termine. Percorso educativo con attività a beneficio della comunità e finalizzate al recupero dell'alunno (a seconda della gravità dell'evento) Eventuale allontanamento dalla comunità scolastica da 1 a 15 giorni (a seconda della gravità del danno provocato e delle conseguenze da esso determinate).
Livello di urgenza	Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai 15 giorni. Verificata la gravità dell'infrazione, ove si rilevi il profilarsi di un reato, si rinvia all'autorità competente in base alla normativa vigente.

Fase 5. Monitoraggio

A seguito delle azioni intraprese sarà necessario monitorarne gli effetti sul breve e sul lungo termine. Nella fase di monitoraggio sono coinvolte sia la scuola che le famiglie con le quali, dopo essere state informate dai docenti, si provvederà a concordare strategie di intervento condivise.

Il monitoraggio si comporrà di due fasi fondamentali: la prima prevede un monitoraggio a breve termine, teso a valutare gli effetti positivi delle azioni intraprese e la cessazione degli episodi. La seconda fase consisterà invece in un monitoraggio a lungo termine, che può durare anche fino alla fine dell'anno scolastico, teso ad accertare la stabilizzazione dei risultati ottenuti.

Nella fase di monitoraggio tutti gli adulti coinvolti contribuiranno al consolidamento del percorso educativo con i singoli studenti, nelle classi o tra i gruppi di studenti: verrà prestata particolare attenzione alle manifestazioni di malessere o disagio degli alunni, agli effetti dell'intervento sul ristabilirsi di condizioni di serenità, sia della vittima che del bullo.

Tabella riassuntiva del protocollo d'intervento nei casi accertati

FASI	IN COSA CONSISTE	SOGGETTI COINVOLTI	MODULI UTILIZZATI
1	Segnalazione	Vittima o testimoni	Modulo di segnalazione
2	Analisi e valutazione	Soggetti responsabili: Dirigente Scolastico Docenti del CdC Altri soggetti coinvolti: famiglie Team antibullismo Psicologo che collabora con la scuola (se possibile e necessario)	Schede segnalazione alunni Schede segnalazione docenti/personale scolastico Scheda valutazione approfondita (a cura del team antibullismo della scuola)
3	Condivisione risultati dell'analisi	Soggetti responsabili: Dirigente Scolastico Team antibullismo Altri soggetti coinvolti: Docenti del CdC Psicologo che collabora con la scuola (se possibile e necessario)	Scheda di valutazione approfondita (a cura del team antibullismo della scuola)
4	Azioni e provvedimenti	Soggetti responsabili: Dirigente Scolastico Docenti del CdC Altri soggetti coinvolti: Team antibullismo Famiglie Psicologo che collabora con la scuola (se possibile e necessario)	Scheda di valutazione approfondita (a cura del team antibullismo della scuola)
5	Monitoraggio	Soggetti responsabili: Dirigente Scolastico Docenti del CdC Famiglie	I cui esiti andranno riportati nella Scheda di valutazione approfondita.

LA PRIVACY A SCUOLA

Al verificarsi di situazioni di cyberbullismo si fa ricorso alla modulistica fornita dal garante della privacy per la segnalazione di episodi di cyberbullismo rinvenibile al link <https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/6732688>.

Si ricorda che il minore vittima di cyberbullismo (se ha più di 14 anni altrimenti i genitori per suo conto) può chiedere al gestore del sito internet o del social media o al titolare del trattamento di oscurare, rimuovere o bloccare i contenuti diffusi in rete. Se non si provvede entro 48 ore, l'interessato può rivolgersi al Garante della privacy che interviene direttamente entro le successive 48 ore chiedendo il suo intervento.

Approvato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 9.1.2026, in vigore da tale data fino a nuova modifica.